

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing attraverso il canale interno

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24)

UNINETTUNO data creazione
22/11/2023

SOMMARIO

- 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 2**
 - Introduzione 2
 - Definizioni 2
 - Ambito di applicazione 4
 - Altre modalità di comunicazione 5
 - Finalità della norma e forme di tutela 6

- 2 – IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE 10**
 - La gestione del canale interno 10
 - Le modalità di presentazione delle segnalazioni interne..... 10
 - La procedura di gestione delle segnalazioni interne 12

- 3 – LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 15**
 - La tutela della riservatezza 15
 - Il trattamento dei dati personali..... 16

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

INTRODUZIONE

1.1. In adempimento a quanto stabilito con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, l'UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO (in breve UNINETTUNO) ha istituito il canale di comunicazione interno per le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, apprese nel contesto lavorativo del soggetto segnalante, anche dette "segnalazioni di whistleblowing".

Con questo documento, UNINETTUNO sintetizza le informazioni necessarie per realizzare in modo esatto ed efficace gli scopi della legge sopra citata e fornisce le procedure operative per la corretta gestione del canale interno.

DEFINIZIONI

1.2. Ai sensi dell'art. 2 comma 1° del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 sono date le seguenti definizioni

segnalazione:	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
divulgazione pubblica:	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
persona segnalante:	la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
facilitatore:	una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
contesto lavorativo:	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 1° del Regolamento UE 2016\679 sono date le seguenti definizioni

dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare a un identificativo come il nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.3. UNINETTUNO è una università non statale legalmente riconosciuta e autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale ed è promossa da una Fondazione che non persegue uno scopo di lucro.

UNINETTUNO, in base all'attuale assetto dimensionale e organizzativo, rientra nella categoria dei soggetti del settore privato definita dall'art. 2 co. 1 lett. q) n. 1 del D.Lgs. n. 24/2023 e per tale ragione è tenuta ad attivare un canale interno per le segnalazioni di whistleblowing.

In questo caso, l'oggetto delle segnalazioni di whistleblowing è definito dal combinato disposto dell'art. 3 co. 2 lett. a) e dell'art. 2 co. 1 lett. a) nn. 3, 4, 5 e 6 e dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023.

Pertanto, UNINETTUNO è tenuta ad attivare il canale interno per tutte le segnalazioni aventi a oggetto i comportamenti, gli atti o le omissioni, commessi o tentati nel suo contesto lavorativo, che costituiscono una violazione della normativa dell'Unione europea e di tutte le disposizioni nazionali che le danno attuazione nei seguenti settori o ambiti:

- appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi;
- interessi finanziari dell'Unione Europea e la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, oppure l'oggetto e le finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati in precedenza.

Possono essere oggetto di segnalazione anche i fondati sospetti di illeciti rientranti nelle categorie sopra elencate e quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le relative violazioni.

Sono invece escluse:

- le mere irregolarità (ma possono costituire elementi concreti, da valutarsi come indici sintomatici, se sono tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni prese in considerazione dal D.Lgs. n. 24/2023);

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni e vociferazioni scarsamente attendibili (così dette “voci di corridoio”).

Il canale interno non può essere utilizzato per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante attinente esclusivamente al suo rapporto individuale di lavoro ovvero inerente al suo rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il canale interno per le segnalazioni di whistleblowing è a disposizione di tutti coloro (persone fisiche) che operano nel contesto lavorativo di UNINETTUNO come:

- dipendenti a tempo indeterminato o determinato;
- titolari di rapporti di collaborazione;
- volontari o tirocinanti con o senza retribuzione;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- fornitori di beni o servizi e coloro che svolgono la propria attività lavorativa presso di loro.

Le segnalazioni di whistleblowing possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; o durante il periodo di prova se previsto; o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

ALTRE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1.4. Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 ha poi previsto altre modalità di comunicazione delle segnalazioni: il canale esterno presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e la divulgazione pubblica.

Il canale esterno gestito dall’ANAC è una modalità di comunicazione alternativa e può essere usato per una segnalazione di whistleblowing a condizione che il canale interno non sia stato attivato o che non sia conforme alla disciplina legale, o nel caso in cui la segnalazione veicolata con il canale interno non abbia avuto seguito (ossia non è stata valutata la sussistenza dei fatti segnalati o non è stata data comunicazione dell’esito delle indagini e delle eventuali misure adottate), o ancora nel caso in cui il segnalante abbia fondati motivi di dubitare che la segnalazione avrebbe efficacia se seguito o fondati motivi di temere una ritorsione, o infine fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La divulgazione pubblica consiste nel rendere la segnalazione di dominio pubblico tramite la stampa o altri mezzi di diffusione, anche elettronici, in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Questa modalità di comunicazione può essere usata a condizione che la segnalazione sia stata inviata prima con il canale interno e dopo con il canale esterno gestito dall'ANAC, o direttamente attraverso questo ultimo, e non abbia mai ricevuto riscontro entro termini ragionevoli (ossia non è stata data comunicazione al segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione).

Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica della segnalazione nel caso in cui abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, o quando abbia fondati motivi di temere una ritorsione o dubitare che la segnalazione esterna avrebbe efficace seguito.

Infine, il segnalante può rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per denunciare le condotte illecite oggetto delle segnalazioni di whistleblowing.

FINALITÀ DELLA NORMA E FORME DI TUTELA

1.5. La disciplina normativa dettata dal Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 ha come obiettivo generale la valorizzazione dei principi di legalità e della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza (art. 41 Cost.) e come scopo principale la tutela del soggetto segnalante, denunciante o di colui che ha divulgato pubblicamente la segnalazione di whistleblowing e degli altri soggetti che secondo la legge potrebbero essere esposti al rischio di ritorsioni.

La legge considera ritorsione: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”* (art. 2 co. 1 lett. m) D.Lgs. n. 24/2023).

I soggetti esposti al rischio di ritorsione oltre alla persona del segnalante, del denunciante o di colui che ha divulgato pubblicamente la segnalazione di whistleblowing sono:

- la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo (*facilitatore*);
- le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La prima forma di tutela riconosciuta dalla legge è quella della riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dalla quale si possa dedurre direttamente o indirettamente la sua identità.

Il Decreto Legislativo sopra citato prevede che la tutela della riservatezza dell'identità sia garantita anche nei confronti della persona fisica segnalata, almeno fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nonché nei confronti del facilitatore e alle persone eventualmente implicate nelle circostanze segnalate (come per esempio il testimone), ciò al fine di salvaguardare la loro reputazione o evitare altre conseguenze negative prima dell'accertamento della verità sui fatti oggetto di segnalazione.

Pertanto, UNINETTUNO si è conformata alla disciplina suddetta e ha attuato le misure organizzative e tecniche, descritte nel capitolo seguente, necessarie per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nell'ambito delle segnalazioni di whistleblowing inoltrate attraverso il suo canale interno.

Tutte le informazioni contenenti dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti sono trattate da UNINETTUNO nel rispetto della disciplina legale in materia di protezione dei dati personali mediante speciali misure organizzative e tecniche.

Contro quei comportamenti che possono costituire delle ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, il segnalante, il denunciante o colui che ha divulgato pubblicamente la segnalazione di whistleblowing e gli altri soggetti esposti a questo rischio possono rivolgersi all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria per far annullare la misura ritorsiva accertata e sanzionare il soggetto a cui essa è imputabile, nonché ottenere la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

Secondo le Linee guida dell'ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, a titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In qualsiasi procedimento o giudizio, il segnalante, il denunciante o colui che ha divulgato pubblicamente la segnalazione di whistleblowing dovrà limitarsi a dimostrare di aver effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica, mentre sarà a carico del soggetto che ha messo in atto la presunta ritorsione dimostrare che la misura adottata non è in alcun modo connessa alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica (così detta inversione dell'onere della prova).

Sono esclusi dal beneficio dell'inversione dell'onere della prova:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica;
- i colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala;
- gli enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o gli enti in cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione e può essere revocata quando con la sentenza, anche non definitiva di primo grado, sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, oppure sia accertata la responsabilità civile del medesimo per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

In questi casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata anche una sanzione disciplinare.

Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 riconosce in favore di chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, delle limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione o alla diffusione di informazioni che normalmente comporterebbero conseguenze in ambito penale, civile e amministrativo.

Più precisamente, in base all'art. 20 del decreto legislativo sopra citato non costituisce reato la rilevazione e l'utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), o la rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), o la rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); non costituisce illecito civile la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà nei confronti del datore di lavoro (art. 2105 c.c.), né costituisce illecito amministrativo o penale la violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, né infine costituisce illecito penale o civile la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di responsabilità suddette operano solo se vi siano fondati motivi di ritenere che le informazioni siano strettamente necessarie per far scoprire la violazione e che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e comprese nelle categorie previste dal decreto legislativo sopra citato.

Inoltre, l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse deve avvenire in modo lecito (art. 20 co. 3 D.Lgs. n. 24/2023).

Infine, il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 ha previsto la possibilità da parte dell'ANAC di stipulare convenzioni con enti del Terzo settore, affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante, prestando assistenza e consulenza gratuita sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'elenco degli enti del Terzo settore convenzionati è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità.

2 – IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

LA GESTIONE DEL CANALE INTERNO

2.1. Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 prevede che la gestione del canale interno di segnalazione possa essere affidata alternativamente a una persona interna all'ente, a un ufficio interno con personale dedicato, anche se non in via esclusiva, o a un soggetto esterno.

In ogni caso, i soggetti incaricati devono trovarsi in posizione d'imparzialità e indipendenza, al fine di incoraggiare le persone segnalanti a usare il canale di comunicazione interna e "*favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni*" (cfr. Considerando 47 della Direttiva UE n. 2019/1937), rendendo così più efficace l'azione di prevenzione e di accertamento delle violazioni.

UNINETTUNO ha affidato la gestione del suo canale di comunicazione interno per le segnalazioni di whistleblowing a un soggetto esterno, tenendo conto sia delle proprie esigenze dimensionali e organizzative, sia delle competenze professionali possedute da questo ultimo.

L'incarico è stato affidato al soggetto esterno attraverso un atto formale, mentre il suo ruolo e i suoi compiti sono disciplinati da questo documento e dall'atto giuridico con il quale è stato anche designato come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR".

Il Gestore del canale interno è l'unico soggetto autorizzato ad accedere alle segnalazioni pervenute attraverso questa modalità di comunicazione ed è tenuto a rispettare le previsioni del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 a lui riferibili, la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, le norme e le procedure stabilite da UNINETTUNO e la disciplina sul trattamento dei dati personali.

UNINETTUNO ha inoltre pubblicato all'interno di una apposita sezione del proprio sito istituzionale e all'interno della propria struttura aziendale le informazioni sull'utilizzo del canale interno e del canale esterno gestito dall'ANAC, nonché le informazioni riguardanti le procedure adottate, i presupposti per effettuare le segnalazioni di whistleblowing, l'identità del Gestore e i compiti e i poteri a lui attribuiti.

Nel caso in cui il Gestore del canale interno dovesse trovarsi in una ipotesi di conflitto d'interessi rispetto a una specifica segnalazione (per esempio come soggetto segnalato o segnalante) si potrà usare il canale esterno dell'ANAC.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

2.2. Il canale interno istituito da UNINETTUNO consente al segnalante di scegliere tra le seguenti modalità di comunicazione della segnalazione di whistleblowing:

- a) modalità informatica;

- b) modalità materiale;
- c) modalità orale.

La modalità di comunicazione informatica è messa a disposizione del segnalante tramite la piattaforma on line EcosAgile Whistleblowing a cui è possibile accedere dal link pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale di UNINETTUNO.

La piattaforma usata per la segnalazione interna consente di comunicare in modo sicuro e riservato ed eventualmente anche in forma anonima con il Gestore del canale interno, attraverso la compilazione on line dei moduli forniti dal programma o di effettuare una segnalazione orale con lo strumento di distorsione per evitare la riconoscibilità della voce.

Alcune informazioni sono obbligatorie in quanto la loro mancanza renderebbe inutile e generica la segnalazione. Infatti, è richiesto al segnalante di fornire, anche nel proprio interesse, delle informazioni il più possibile circostanziate ed eventualmente anche documentate.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a quelle riferibili a un soggetto identificato.

Il produttore della piattaforma on line EcosAgile Whistleblowing e il relativo Data Center sono muniti di Certificazione ISO 9001 e ISO 27001. Tutte le segnalazioni effettuate con la piattaforma on line e le informazioni in essa contenute sono protette da strumenti di crittografia sia in transito, sia in archiviazione, con Protocolli sicuri SSL di comunicazione e Crypting fisico delle informazioni di Whistleblowing a livello Data base.

Inoltre, è possibile rimuovere dai documenti allegati alla segnalazione tutte le informazioni (metadati) che potrebbero rendere riconoscibile il mittente.

L'accesso alla piattaforma on line è subordinato a un procedimento di autenticazione individuale.

All'atto della segnalazione è fornito al segnalante un codice identificativo univoco che consente sia l'accesso alle informazioni registrate, per consultarle o aggiornarle quando necessario, sia la comunicazione con il Gestore e la ricezione del riscontro.

Non è possibile effettuare un duplicato o una sostituzione del codice identificativo univoco, pertanto, in caso di smarrimento il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione inviata tramite la piattaforma on line.

Le operazioni del Gestore eseguite con la piattaforma on line sono tracciate e registrate in apposito log file al fine di garantire, se necessario, un eventuale controllo a posteriori sulle sue attività.

La posta elettronica ordinaria e la PEC non sono strumenti adatti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, di conseguenza UNINETTUNO ne sconsiglia l'uso.

La segnalazione interna può essere comunicata al Gestore anche attraverso una modalità materiale.

Questa modalità consiste nell'invio della segnalazione scritta e adeguatamente circostanziata mediante la posta, preferibilmente raccomandata, all'indirizzo del Gestore pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale di UNINETTUNO.

Per redigere una segnalazione completa ed efficace, il segnalante può usare i moduli standard scaricabili dal sito istituzionale di UNINETTUNO.

Inoltre, per favorire la riservatezza della comunicazione, il segnalante dovrà avere cura di separare in due buste chiuse il modulo contenente la segnalazione da quello contenente i suoi dati identificativi e la copia del suo documento d'identità, che poi inserirà nella terza busta indirizzata al Gestore con la dicitura esterna "Riservata al Gestore della segnalazione".

Infine, la segnalazione può essere comunicata al Gestore in forma orale.

Questa modalità può avvenire attraverso la linea telefonica al numero del Gestore pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale di UNINETTUNO o su richiesta del segnalante in presenza durante l'incontro previamente fissato dal Gestore entro un termine ragionevole.

Il contenuto della segnalazione comunicata in forma orale sarà trascritto dal Gestore in un apposito verbale, tenuto separato dai dati identificativi del segnalante.

LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

2.3. La procedura di gestione delle segnalazioni interne ha normalmente inizio con la ricezione della segnalazione di whistleblowing attraverso una delle modalità indicate nel paragrafo precedente.

Ogni segnalazione a prescindere dalla modalità di comunicazione deve essere registrata dal Gestore nell'apposito registro informatizzato tenuto dalla piattaforma on line, curando nel caso delle segnalazioni pervenute per posta o in forma orale di custodire i relativi documenti in un archivio munito di dispositivo di chiusura al quale solo lui potrà accedere.

Il Gestore è tenuto a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso è trasmesso secondo la modalità di segnalazione prescelta.

Qualora una segnalazione sia stata erroneamente o intenzionalmente presentata a un soggetto diverso dal Gestore o con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente sarà considerata "segnalazione di whistleblowing" solo se il segnalante avrà dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 o se tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

In tal caso, il soggetto ricevente diverso dal Gestore dovrà inoltrarla a quest'ultimo entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Successivamente e nel rispetto di un termine temporale ragionevole, il Gestore dovrà valutare l'ammissibilità della segnalazione in base alla sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge e dalle Linee guida dell'ANAC.

In particolare, la segnalazione non sarà ammissibile se risulterà manifesta l'infondatezza per mancanza degli elementi di fatto previsti dalla legge, o se risulterà di contenuto generico o incomprensibile, o se sarà corredata solo da documentazione inappropriata o inconferente.

Il Gestore può sempre chiedere al segnalante ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti, attraverso la modalità di comunicazione prescelta e ogni aggiornamento dovrà essere annotato nell'apposito registro informatizzato.

L'archiviazione della segnalazione ritenuta inammissibile deve essere adeguatamente motivata dal Gestore e registrata nell'apposito registro informatizzato.

Una volta superato il vaglio preliminare di ammissibilità, il Gestore può avviare delle indagini interne e/o rivolgersi direttamente agli organi o agli uffici di UNINETTUNO competenti a intraprendere le azioni consequenziali.

Durante le indagini il Gestore deve mantenere riservata l'identità del segnalante.

Ai sensi dell'art. 8 comma 5° D.Lgs. n. 24/2023, il Gestore può archiviare le violazioni di "lieve entità" (ossia tutte quelle violazioni irrilevanti per gli interessi coinvolti in ragione della tenuità del danno o dell'esiguità del pericolo o del ravvedimento immediato dell'autore e del conseguente comportamento riparatorio).

Nel caso di sospetto illecito il Gestore non ha il compito di accertare le responsabilità individuali connesse alla segnalazione, o di valutare la legittimità o il merito degli atti oggetto di segnalazione, ma deve investire l'organo o l'ufficio preposto:

- il Presidente del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le segnalazioni attinenti all'attività istituzionale e ai rapporti con gli Enti pubblici, al personale dirigente con responsabilità di gestione, al personale amministrativo, ai lavoratori autonomi e ai collaboratori, ai rapporti con i fornitori di beni e servizi e con i professionisti e ai reati in generale;
- il Rettore per quanto riguarda le segnalazioni attinenti ai professori e ai ricercatori universitari;
- il Presidente del Collegio dei revisori dei conti per quanto riguarda le segnalazioni attinenti alla gestione contabile e amministrativa e all'attività degli organi di governo dell'Università;
- il Direttore ICT per quanto riguarda le segnalazioni attinenti al sistema informatico.

L'esito dell'attività d'indagine e le azioni intraprese dal Gestore devono essere da lui annotate nell'apposito registro informatizzato.

In ogni caso, entro tre mesi dalla data di trasmissione dell'avviso inviato al segnalante o in mancanza di questo entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore deve dare riscontro al segnalante inviandogli le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3 – LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

3.1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere svelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal Gestore e da quelle competenti a dare seguito alla segnalazione.

La tutela della riservatezza del segnalante e delle altre persone coinvolte, inclusa la persona segnalata deve essere garantita, sia verso l'esterno, sia verso l'interno di UNINETTUNO, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in conseguenza della segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Gestore può acquisire ulteriori informazioni dalla persona segnalata, eventualmente anche dietro sua richiesta, o dagli altri soggetti coinvolti, con colloqui riservati e con osservazioni scritte e documenti.

La persona segnalata ha il diritto di essere informata della segnalazione che la riguarda solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti dopo la conclusione dell'istruttoria preliminare del Gestore e nel caso in cui il procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale, mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In questo caso l'organo o l'ufficio di UNINETTUNO che ha iniziato il procedimento disciplinare deve dare avviso alla persona segnalata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La tutela della riservatezza non opera nel caso di divulgazione pubblica qualora la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità. Quando, invece, l'identità è stata tenuta riservata attraverso l'uso di un nickname tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è sanzionata dall'ANAC con una multa da 10.000 a 50.000 euro (art. 21 D.Lgs. n. 34/2023), nonché dal Garante per la protezione dei dati personali con le eventuali sanzioni applicabili ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3.2. UNINETTUNO è tenuta a trattare le informazioni oggetto della segnalazione contenenti dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018.

Ai sensi della normativa suddetta UNINETTUNO è qualificata come Titolare dei trattamenti dei dati personali delle persone fisiche coinvolte nella segnalazione di whistleblowing, mentre il Gestore esterno è stato designato nel ruolo di Responsabile del trattamento con atto giuridico che ha disciplinato l'ambito del trattamento autorizzato e i relativi compiti.

Pertanto, UNINETTUNO è tenuta:

- a trattare i dati personali suddetti in modo lecito, corretto e trasparente;
- a raccogliere i dati personali al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
- a garantire che i dati personali raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- ad assicurare che i dati personali siano esatti e aggiornati;
- a conservare i dati personali per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali contro le minacce di trattamenti non autorizzati o illeciti e contro la perdita, la distruzione o il danno accidentali, adottando misure tecniche e organizzative adeguate;
- a evitare il tracciamento dei canali di segnalazione;
- a tracciare, ove possibile, l'attività del personale autorizzato;
- a progettare e organizzare i processi di trattamento, incluso l'uso di programmi informatici, nel rispetto dei principi della privacy by design e della privacy by default.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

Inoltre, UNINETTUNO deve dare idonea informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 del trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di

gestione delle segnalazioni di whistleblowing e quindi ha pubblicato questo documento nell'apposita sezione del suo sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D.Lgs. n. 34/2023 la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione non possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, con riferimento ai loro dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato. Di conseguenza, in tale ipotesi UNINETTUNO deciderà sull'istanza in base al così detto "bilanciamento d'interessi" e potrà anche non rispondere all'interessato.

Inoltre, UNINETTUNO ha aggiornato il proprio registro delle attività di trattamento inserendo i processi di trattamento manuali e informatici dei dati personali oggetto delle segnalazioni di whistleblowing per le finalità previste dal Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24.

Nella fase di progettazione del canale interno e in particolare prima dell'attivazione della piattaforma on line, UNINETTUNO ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali al fine di implementare le necessarie misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi individuati.

data creazione del documento: 22/11/2023

data ultima revisione del documento: 12/12/2023